

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, depositato nell'interesse di

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. \_\_\_\_\_, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto;

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dall'avv. Monica Giuffrida - professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi - i documenti ad essa allegati e la relazione integrativa richiesta con decreto del 26.1.2024;

ritenuto che dalle relazioni emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi "Prima Difesa" Segretariato Sociale del Comune di Maletto, nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Monica Giuffrida;

**PQM**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA** ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'abitazione di cui appresso;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

#### ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando i ricorrenti a detenere e ad utilizzare sino alla vendita l'immobile ove risiedono, sito in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ (come catastalmente individuato nella relazione particolareggiata), nominando gli stessi quale custodi, obbligati a curarne l'ordinaria e diligente manutenzione;

#### DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. \_\_\_\_\_ RGE;

che, in considerazione dei redditi complessivi dei ricorrenti, non residuano somme da destinare ai creditori;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>^</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 2.2.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.

dott. Roberto Cordio